FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (C.d. "Albo Unico") che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 BDO Italia S.p.A.

ATTO DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

Contraente

EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.

Beneficiario

COMUNE DI ASSORO;

Numero Atto

06/01/24/3232142

Data Emissione

13/06/2025

Importo Garantito

121.355,00

Poteri di firma e/o Autentica notarile

La sottoscritta GUENDALINA SPERA nata a C.VECCHIA il 22/08/1966, nella sua qualità di Procuratore della FINANZIARIA ROMANA S.p.A. con sede legale in Roma Via Dora n. 1 iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 1073795

DICHIARA:

sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46/47 e 75/76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di sottoscrivere il presente atto in virtù dei poteri di firma a lei derivanti dalla procura del NOTAIO MARIA TERESA DALSASSO DEL 08/05/2023 REP. N. 8145 RACC. N. 4916 REGISTRATA AD ALBANO LAZIALE (RM) IL GIORNO 08/05/2023 AL N. 7485 SERIE IT e di essere legittimata ad emettere la fidejussione per tipologia ed importi richiesti;

conferma pertanto la piena validità ed efficacia di tale atto di fidejussione ad ogni effetto di legge e, in particolare, ai fini previsti dal bando di gara cui si riferisce.

FINANZIARIA ROMANA SPA

GUENDALINA SPERA

FAC SIMILE

FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (C.d. "Albo Unico") che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 BDO Italia S.p.A.

ATTO DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3 **SCHEDA TECNICA 1.3**	**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Prestazioni)** **(art. 35, comma 18, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al d.m. 16/09/2022 n. 193 pubblicato su G.U. n. 291 del 14/12/2022.

Garanzia Fidejussoria	**Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia)**
06/01/24/3232142	SPERA GUENDALINA

Garante	**PEC**	**C.F./P.I.**
FINANZIARIA ROMANA S.p.A.	firo@legalmail.it	08103341007

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
ROMA	Via Dora, 1	00198	RM

Contraente
EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
PACE DEL MELA	PIAZZA MUNICIPIO	98042	ME

C.F. / P.I.	**PEC**
02973280833	

Stazione appaltante
COMUNE DI ASSORO;

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
ASSORO	VIA CRISA, 280	94010	EN

C.F. / P.I.	**PEC**
00052420866	info@pec.comune.assoro.en.it

Descrizione opera

ANTICIPAZIONE DEL 20% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO POLISPORTIVO DI ASSORO PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALI. CUP: I14J22000860006; CIG: B50EEBA3F6;
SI PRECISA CHE A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI QUANTO INDICATO NEL FRONTESPIZIO E NELLE CONDIZIONI LA PRESENTE GARANZIA VIENE PRESTATA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, PERTANTO TUTTI I RIFERIMENTI AL D.LGS 50/2016, DEVONO INTENDERSI SOSTITUITI CON QUANTO PREVISTO ALLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL D.LGS 36/2023.

Luogo di esecuzione	COMUNE DI ASSORO;

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	**Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori**	**Somma garantita**
118.974,97	2,00 %	121.355,00

Tabella di liquidazione delle commissioni ai soli fini della determinazione delle commissioni alla firma e fermo restando il disposto dell'art. 2 dello Schema Tipo 1.3 la durata iniziale della presente garanzia viene determinata in anni uno. Le successive quietanze di proroga avranno cadenza annuale

Commissione alla firma:	1.335,00	**è stata corrisposta il:**	13/06/2025	**Proroghe annuali:**	1.335,04	**Emissione proroga:**	13/06/2026

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
FINANZIARIA ROMANA SPA

GUENDALINA SPERA

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 13/06/2025 in ROMA

SPAZIO RISERVATO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Il presente atto è stato originato e prodotto in via informatica da Finanziaria Romana S.p.A. . Costituisce quindi documento originale valido e rilevante in quanto generato con le modalità previste dall'art. dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 235/2010 e succ. mod. e int.. Tramite il nostro sito (http://www.finanziariaromana.it/) è possibile verificare l'autenticità della firma digitale apposta sull'atto, digitando nell'apposito campo il seguente codice di verifica :

1749818411575

FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (C.d. "Albo Unico") che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 BDO Italia S.p.A.

Contraente	**EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.**
Beneficiario	**COMUNE DI ASSORO;**
Atto di fidejussione n.	**06/01/24/3232142**

Schema tipo 1.3 (d.m. 16/09/2022 n. 193) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE

(Prestazioni)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1. - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformità all'art. 35, comma 18, del Codice.

Art. 2. - Durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione;

b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione degli stessi, risultante dal relativo certificato, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3. - Somma garantita

1. La somma garantita, così come riportato nella Scheda Tecnica è pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

3. La garanzia è gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

Art. 4. - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia.

3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7. - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge.

1.Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IL GARANTE

FINANZIARIA ROMANA SPA

GUENDALINA SPERA

FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (C.d. "Albo Unico") che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 BDO Italia S.p.A.

ATTO DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

Contraente

EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.

Beneficiario

COMUNE DI ASSORO;

Numero Atto

06/01/24/3232142

Data Emissione

13/06/2025

Importo Garantito

121.355,00

DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE

ai sensi del D.lgs 385/1993 (Testo Unico Bancario) e delle Disposizioni in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari di Banca d'Italia del 29/09/2009 e s.m.i.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

1. **Commissioni** applicate pari a 1.335,00 € in considerazione di un valore nominale della garanzia pari a 121.355,00 €, tenuto conto dell'importo minimo di 500,00 € e della previsione di un tasso minimo dello 0,80% e di un tasso massimo del 3,00% sulla somma garantita;
2. **Costi di spedizione:** pari a 25 € in caso di richiesta di spedizione a seguito di autenticazione notarile dell'atto;
3. **Spese di istruttoria:** gratuite, nessun costo a carico del Cliente;
4. **Spese notarili:** pari a 40 € in caso di richiesta di autenticazione notarile dell'atto;
5. **Spese per comunicazioni periodiche annuali:** applicazione di un costo pari a 2,50 € in caso di spedizione cartacea della comunicazione periodica. Nessun costo applicato in caso di consultazione online.

FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (C.d. "Albo Unico") che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 BDO Italia S.p.A.

ATTO DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3 **SCHEDA TECNICA 1.3**	**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Prestazioni)** **(art. 35, comma 18, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al d.m. 16/09/2022 n. 193 pubblicato su G.U. n. 291 del 14/12/2022.

Garanzia Fidejussoria	**Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia)**
06/01/24/3232142	SPERA GUENDALINA

Garante	**PEC**	**C.F./P.I.**
FINANZIARIA ROMANA S.p.A.	firo@legalmail.it	08103341007

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
ROMA	Via Dora, 1	00198	RM

Contraente
EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
PACE DEL MELA	PIAZZA MUNICIPIO	98042	ME

C.F. / P.I.	**PEC**
02973280833	

Stazione appaltante
COMUNE DI ASSORO;

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
ASSORO	VIA CRISA, 280	94010	EN

C.F. / P.I.	**PEC**
00052420866	info@pec.comune.assoro.en.it

Descrizione opera

ANTICIPAZIONE DEL 20% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO POLISPORTIVO DI ASSORO PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALI. CUP: I14J22000860006; CIG: B50EEBA3F6;
SI PRECISA CHE A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI QUANTO INDICATO NEL FRONTESPIZIO E NELLE CONDIZIONI LA PRESENTE GARANZIA VIENE PRESTATA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, PERTANTO TUTTI I RIFERIMENTI AL D.LGS 50/2016, DEVONO INTENDERSI SOSTITUITI CON QUANTO PREVISTO ALLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL D.LGS 36/2023.

Luogo di esecuzione	COMUNE DI ASSORO;

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	**Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori**	**Somma garantita**
118.974,97	2,00 %	121.355,00

Tabella di liquidazione delle commissioni ai soli fini della determinazione delle commissioni alla firma e fermo restando il disposto dell'art. 2 dello Schema Tipo 1.3 la durata iniziale della presente garanzia viene determinata in anni uno. Le successive quietanze di proroga avranno cadenza annuale

Commissione alla firma:	1.335,00	**è stata corrisposta il:**	13/06/2025	**Proroghe annuali:**	1.335,04	**Emissione proroga:**	13/06/2026

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
FINANZIARIA ROMANA SPA

GUENDALINA SPERA

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 13/06/2025 in ROMA

SPAZIO RISERVATO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Il presente atto è stato originato e prodotto in via informatica da Finanziaria Romana S.p.A. . Costituisce quindi documento originale valido e rilevante in quanto generato con le modalità previste dall'art. dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 235/2010 e succ. mod. e int.. Tramite il nostro sito (http://www.finanziariaromana.it/) è possibile verificare l'autenticità della firma digitale apposta sull'atto, digitando nell'apposito campo il seguente codice di verifica :

1749818411575

FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (C.d. "Albo Unico") che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 BDO Italia S.p.A.

Contraente	**EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.**
Beneficiario	**COMUNE DI ASSORO;**
Numero Atto	**06/01/24/3232142**

CONDIZIONI INTEGRATIVE CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che :

- con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3. "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione", parte integrante dello Schema Tipo 1.3. di cui al d.m. del 16/09/2022 n. 193 pubblicato su G.U. n. 291 del 14/12/2022 – Serie Generale, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35 comma 18 del d.lgs 18/04/2016 n. 50 (di seguito "Codice");
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono;
- la garanzia ha efficacia fino al momento della liberazione del Contrante dagli oneri ed obblighi indicati nelle presenti condizioni, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 1 delle presenti condizioni integrative. Peraltro, la liquidazione delle commissioni segue la durata reale ed effettiva della garanzia, fermo l'obbligo del Contrante di pagare gli eventuali supplementi di commissioni da regolarsi come all'art. 1 delle presenti condizioni integrative.

Art. 1 – Commissioni iniziali, liberazione dell'obbligo di pagamento delle commissioni e supplementi di commissioni – Il Contraente è tenuto al pagamento delle commissioni iniziali e delle eventuali commissioni di proroga in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di liquidazione delle commissioni esposta nella Scheda Tecnica, sino alla data in cui avrà fornito al Garante la documentazione attestante l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 2, lettera b) dello Schema Tipo 1.3 o a seguito della consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.3 e della comunicazione scritta di svincolo della garanzia inviata dalla Stazione appaltante al Garante.
La commissione iniziale resterà comunque acquisita dal Garante, salva l'ipotesi di eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile alla Stazione appaltante, nel qual caso il Garante restituirà la frazione di commissione relativa al periodo di tempo intercorrente tra la data in cui il Contraente avrà comprovato la cessazione dell'efficacia della garanzia e la scadenza del periodo di durata iniziale del contratto.
In caso di riduzioni della somma massima inizialmente garantita, previste dall'art .3, ultimo comma, dello Schema Tipo 1.3 in conformità a quanto disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, il Contraente ha esclusivamente il diritto al pagamento di supplementi di commissioni ridotti e rapportati al massimale residuo della garanzia in corso, con effetto dal primo periodo successivo a quello di durata iniziale o prorogata della garanzia con un importo minimo di emissione non inferiore a euro 100,00 (cento/00).
Art. 2 – Pagamento delle somme dovute al Beneficiario - In caso di escussione della garanzia rilasciata dal Garante da parte del Beneficiario, il Garante effettuerà il pagamento delle somme dovute entro il termine e secondo le modalità indicate nell'art. 4 della Scheda Tecnica 1.3, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contrante. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contrante senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire al Garante in merito al pagamento stesso. Con l'avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Garante nei confronti del Beneficiario, il Garante rileverà un credito per cassa nei confronti del Contraente verso il quale esperirà l'azione di cui al successivo art. 3 (Regresso). Tale credito di cassa rappresenterà l'ammontare utilizzato della garanzia accordata tra le parti e verrà seguito nelle forme previste ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e s.m.i..
Art. 3 – Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, a semplice richiesta scritta, tutte le somme da questo versate in forza della garanzia per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Garante è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contrante, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 4 – Inadempimento del Contraente – In caso di mancato pagamento delle somme dovute da parte del Contraente ai sensi dell'art. 3 (Regresso), e delle commissioni di cui all'art. 1 (Commissioni iniziali, liberazione dell'obbligo di pagamento delle commissioni e supplementi di commissioni) il Garante potrà avvalersi dell'esperimento delle dovute azioni per il recupero delle stesse. Qualora i tentativi di recupero del credito vantato nei confronti del Contraente siano esperiti senza successo, il Garante potrà decidere di qualificare il credito secondo le forme previste dalla normativa vigente di riferimento e, qualora fosse classificato come sofferenza, darà opportuna comunicazione al Contrante, trasmettendo a quest'ultimo preventiva informativa della segnalazione nella Centrale dei Rischi, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e s.m.i..
Art. 5 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alle commissioni, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.
Art. 6 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale dell'atto fidejussorio nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
g) mancato pagamento delle commissioni di proroga riferiti alla presente o ad altre garanzie stipulate con il Garante;
h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla fidejussione.
Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.
In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito
Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.
Art. 7 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.
Art. 8 - Reclami, Ricorsi e Conciliazione – Eventuali reclami nei confronti del Garante, aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, devono essere inoltrati, per lettera raccomandata A/R, a FINANZIARIA ROMANA S.p.A. Ufficio Reclami Via Dora, 1, 00198 Roma oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo reclami.finanziariaromana@pec.it, oppure via e-mail all'indirizzo reclami@finanziariaromana.it. L'Ufficio Reclami provvederà a dare idoneo riscontro entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora il Contraente dovesse ritenere non soddisfacente la risposta oppure la stessa non pervenga nel termine di 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), consultando il sito arbitrobancariofinanziario.it. A tal proposito, il Garante mette a disposizione della Clientela, la quale dichiara di aver ricevuto, la Guida Pratica "ABF in parole semplici". Qualora, invece, il Contrante intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziale, si dà atto che prima è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un organismo di mediazione e conciliazione iscritto nel registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla garanzia fideiussoria, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. alla sede della sua Direzione Generale e, per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la garanzia fideiussoria
Art. 10 - Privacy – Il Contraente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, ivi compresi quelli sensibili, al fine dell'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale in essere, per il pieno rispetto della normativa sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi e bancari e finanziari" e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio (D.lgs.231/2007).

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
FINANZIARIA ROMANA SPA

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art. 2 - (Pagamento delle somme dovute al Beneficiario; Art. 3 - (Regresso); Art. 4 - (Inadempimento del Contraente); Art. 6 - (Deposito cautelativo); Art. 7 - (Foro competente); Art. 10 - (Forme di comunicazione) alla Società).

IL CONTRAENTE

Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali.

IL CONTRAENTE

FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (C.d. "Albo Unico") che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 BDO Italia S.p.A.

ATTO DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3 **SCHEDA TECNICA 1.3**	**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Prestazioni)** **(art. 35, comma 18, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al d.m. 16/09/2022 n. 193 pubblicato su G.U. n. 291 del 14/12/2022.

Garanzia Fidejussoria	**Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia)**
06/01/24/3232142	SPERA GUENDALINA

Garante	**PEC**	**C.F./P.I.**
FINANZIARIA ROMANA S.p.A.	firo@legalmail.it	08103341007

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
ROMA	Via Dora, 1	00198	RM

Contraente
EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
PACE DEL MELA	PIAZZA MUNICIPIO	98042	ME

C.F. / P.I.	**PEC**
02973280833	

Stazione appaltante
COMUNE DI ASSORO;

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
ASSORO	VIA CRISA, 280	94010	EN

C.F. / P.I.	**PEC**
00052420866	info@pec.comune.assoro.en.it

Descrizione opera

ANTICIPAZIONE DEL 20% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO POLISPORTIVO DI ASSORO PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALI. CUP: I14J22000860006; CIG: B50EEBA3F6;
SI PRECISA CHE A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI QUANTO INDICATO NEL FRONTESPIZIO E NELLE CONDIZIONI LA PRESENTE GARANZIA VIENE PRESTATA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, PERTANTO TUTTI I RIFERIMENTI AL D.LGS 50/2016, DEVONO INTENDERSI SOSTITUITI CON QUANTO PREVISTO ALLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL D.LGS 36/2023.

Luogo di esecuzione	COMUNE DI ASSORO;

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	**Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori**	**Somma garantita**
118.974,97	2,00 %	121.355,00

Tabella di liquidazione delle commissioni ai soli fini della determinazione delle commissioni alla firma e fermo restando il disposto dell'art. 2 dello Schema Tipo 1.3 la durata iniziale della presente garanzia viene determinata in anni uno. Le successive quietanze di proroga avranno cadenza annuale

Commissione alla firma:	1.335,00	**è stata corrisposta il:**	13/06/2025	**Proroghe annuali:**	1.335,04	**Emissione proroga:**	13/06/2026

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
FINANZIARIA ROMANA SPA

GUENDALINA SPERA

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 13/06/2025 in ROMA

SPAZIO RISERVATO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Il presente atto è stato originato e prodotto in via informatica da Finanziaria Romana S.p.A. . Costituisce quindi documento originale valido e rilevante in quanto generato con le modalità previste dall'art. dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 235/2010 e succ. mod. e int.. Tramite il nostro sito (http://www.finanziariaromana.it/) è possibile verificare l'autenticità della firma digitale apposta sull'atto, digitando nell'apposito campo il seguente codice di verifica :

1749818411575

FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (C.d. "Albo Unico") che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 BDO Italia S.p.A.

Contraente	**EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.**
Beneficiario	**COMUNE DI ASSORO;**
Numero Atto	**06/01/24/3232142**

CONDIZIONI INTEGRATIVE CHE REGOLANO I RAPPORTI TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

Premesso che :

- con l'emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.3. "Garanzia fideiussoria per l'anticipazione", parte integrante dello Schema Tipo 1.3. di cui al d.m. del 16/09/2022 n. 193 pubblicato su G.U. n. 291 del 14/12/2022 – Serie Generale, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 35 comma 18 del d.lgs 18/04/2016 n. 50 (di seguito "Codice");
- la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo;
- le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono;
- la garanzia ha efficacia fino al momento della liberazione del Contrante dagli oneri ed obblighi indicati nelle presenti condizioni, liberazione da comprovarsi ai sensi dell'art. 1 delle presenti condizioni integrative. Peraltro, la liquidazione delle commissioni segue la durata reale ed effettiva della garanzia, fermo l'obbligo del Contrante di pagare gli eventuali supplementi di commissioni da regolarsi come all'art. 1 delle presenti condizioni integrative.

Art. 1 – Commissioni iniziali, liberazione dell'obbligo di pagamento delle commissioni e supplementi di commissioni – Il Contraente è tenuto al pagamento delle commissioni iniziali e delle eventuali commissioni di proroga in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di liquidazione delle commissioni esposta nella Scheda Tecnica, sino alla data in cui avrà fornito al Garante la documentazione attestante l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 2, lettera b) dello Schema Tipo 1.3 o a seguito della consegna dell'originale della Scheda Tecnica 1.3 e della comunicazione scritta di svincolo della garanzia inviata dalla Stazione appaltante al Garante.
La commissione iniziale resterà comunque acquisita dal Garante, salva l'ipotesi di eventuale risoluzione del contratto di appalto per fatto imputabile alla Stazione appaltante, nel qual caso il Garante restituirà la frazione di commissione relativa al periodo di tempo intercorrente tra la data in cui il Contraente avrà comprovato la cessazione dell'efficacia della garanzia e la scadenza del periodo di durata iniziale del contratto.
In caso di riduzioni della somma massima inizialmente garantita, previste dall'art .3, ultimo comma, dello Schema Tipo 1.3 in conformità a quanto disposto dall'art. 35, comma 18 del Codice, il Contraente ha esclusivamente il diritto al pagamento di supplementi di commissioni ridotti e rapportati al massimale residuo della garanzia in corso, con effetto dal primo periodo successivo a quello di durata iniziale o prorogata della garanzia con un importo minimo di emissione non inferiore a euro 100,00 (cento/00).
Art. 2 – Pagamento delle somme dovute al Beneficiario - In caso di escussione della garanzia rilasciata dal Garante da parte del Beneficiario, il Garante effettuerà il pagamento delle somme dovute entro il termine e secondo le modalità indicate nell'art. 4 della Scheda Tecnica 1.3, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 c.c., il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contrante. Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contrante senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire al Garante in merito al pagamento stesso. Con l'avvenuto pagamento delle somme dovute da parte del Garante nei confronti del Beneficiario, il Garante rileverà un credito per cassa nei confronti del Contraente verso il quale esperirà l'azione di cui al successivo art. 3 (Regresso). Tale credito di cassa rappresenterà l'ammontare utilizzato della garanzia accordata tra le parti e verrà seguito nelle forme previste ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e s.m.i..
Art. 3 – Regresso - Il Contraente si impegna a rimborsare al Garante, a semplice richiesta scritta, tutte le somme da questo versate in forza della garanzia per capitale, interessi e spese (comprese quelle necessarie per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione ed in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il Garante è surrogato, nei limiti delle somme pagate, al Beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contrante, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Art. 4 – Inadempimento del Contraente – In caso di mancato pagamento delle somme dovute da parte del Contraente ai sensi dell'art. 3 (Regresso), e delle commissioni di cui all'art. 1 (Commissioni iniziali, liberazione dell'obbligo di pagamento delle commissioni e supplementi di commissioni) il Garante potrà avvalersi dell'esperimento delle dovute azioni per il recupero delle stesse. Qualora i tentativi di recupero del credito vantato nei confronti del Contraente siano esperiti senza successo, il Garante potrà decidere di qualificare il credito secondo le forme previste dalla normativa vigente di riferimento e, qualora fosse classificato come sofferenza, darà opportuna comunicazione al Contrante, trasmettendo a quest'ultimo preventiva informativa della segnalazione nella Centrale dei Rischi, ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 e s.m.i..
Art. 5 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse ed i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alle commissioni, alla garanzia ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.
Art. 6 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie o pretendere dallo stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale dell'atto fidejussorio nei seguenti casi:

a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
b) sopravvenuta insolvenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
g) mancato pagamento delle commissioni di proroga riferiti alla presente o ad altre garanzie stipulate con il Garante;
h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fideiussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dal Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla fidejussione.
Verificatasi la liberazione dalla garanzia, il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.
In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 30 comma 2 ter della Legge il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito
Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.
Art. 7 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 8 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.
Art. 8 - Reclami, Ricorsi e Conciliazione – Eventuali reclami nei confronti del Garante, aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, devono essere inoltrati, per lettera raccomandata A/R, a FINANZIARIA ROMANA S.p.A. Ufficio Reclami Via Dora, 1, 00198 Roma oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo reclami.finanziariaromana@pec.it, oppure via e-mail all'indirizzo reclami@finanziariaromana.it. L'Ufficio Reclami provvederà a dare idoneo riscontro entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Qualora il Contraente dovesse ritenere non soddisfacente la risposta oppure la stessa non pervenga nel termine di 60 giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), consultando il sito arbitrobancariofinanziario.it. A tal proposito, il Garante mette a disposizione della Clientela, la quale dichiara di aver ricevuto, la Guida Pratica "ABF in parole semplici". Qualora, invece, il Contrante intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziale, si dà atto che prima è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, è possibile per le parti concordare di rivolgersi a un organismo di mediazione e conciliazione iscritto nel registro degli organismi di mediazione, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 28/2010, tenuto dal Ministero della Giustizia.
Art. 9 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni o notifiche al Garante, dipendenti dalla garanzia fideiussoria, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata A.R. alla sede della sua Direzione Generale e, per conoscenza, all'Agenzia alla quale è assegnata la garanzia fideiussoria
Art. 10 - Privacy – Il Contraente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, ivi compresi quelli sensibili, al fine dell'adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale in essere, per il pieno rispetto della normativa sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi e bancari e finanziari" e degli adempimenti in materia di antiriciclaggio (D.lgs.231/2007).

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
FINANZIARIA ROMANA SPA

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali: Art. 2 - (Pagamento delle somme dovute al Beneficiario; Art. 3 - (Regresso); Art. 4 - (Inadempimento del Contraente); Art. 6 - (Deposito cautelativo); Art. 7 - (Foro competente); Art. 10 - (Forme di comunicazione) alla Società).

IL CONTRAENTE

Ai sensi del Provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modifiche, il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali.

IL CONTRAENTE

Copia per Direzione

FINANZIARIAROMANA

Intermediario Finanziario ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (C.d. "Albo Unico") che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, sottoposto a revisione contabile da parte di società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 BDO Italia S.p.A.

ATTO DI FIDEJUSSIONE AI SENSI DELL'ART. 35, COMMA 18, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.3 **SCHEDA TECNICA 1.3**	**GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Prestazioni)** **(art. 35, comma 18, del Codice)**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.3 di cui al d.m. 16/09/2022 n. 193 pubblicato su G.U. n. 291 del 14/12/2022.

Garanzia Fidejussoria	**Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia)**
06/01/24/3232142	SPERA GUENDALINA

Garante	**PEC**	**C.F./P.I.**
FINANZIARIA ROMANA S.p.A.	firo@legalmail.it	08103341007

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
ROMA	Via Dora, 1	00198	RM

Contraente
EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
PACE DEL MELA	PIAZZA MUNICIPIO	98042	ME

C.F. / P.I.	**PEC**
02973280833	

Stazione appaltante
COMUNE DI ASSORO;

Città	**Via**	**CAP**	**Prov.**
ASSORO	VIA CRISA, 280	94010	EN

C.F. / P.I.	**PEC**
00052420866	info@pec.comune.assoro.en.it

Descrizione opera

ANTICIPAZIONE DEL 20% - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO POLISPORTIVO DI ASSORO PER I SERVIZI DI INTEGRAZIONE SOCIALI. CUP: I14J22000860006; CIG: B50EEBA3F6;
SI PRECISA CHE A PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI QUANTO INDICATO NEL FRONTESPIZIO E NELLE CONDIZIONI LA PRESENTE GARANZIA VIENE PRESTATA AI SENSI DEL D.LGS 36/2023, PERTANTO TUTTI I RIFERIMENTI AL D.LGS 50/2016, DEVONO INTENDERSI SOSTITUITI CON QUANTO PREVISTO ALLE CORRISPONDENTI DISPOSIZIONI DEL D.LGS 36/2023.

Luogo di esecuzione	COMUNE DI ASSORO;

Valore capitale dell'anticipazione concessa (somma garantita in linea capitale) (€)	**Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il crono programma dei lavori**	**Somma garantita**
118.974,97	2,00 %	121.355,00

Tabella di liquidazione delle commissioni ai soli fini della determinazione delle commissioni alla firma e fermo restando il disposto dell'art. 2 dello Schema Tipo 1.3 la durata iniziale della presente garanzia viene determinata in anni uno. Le successive quietanze di proroga avranno cadenza annuale

Commissione alla firma:	1.335,00	**è stata corrisposta il:**	13/06/2025	**Proroghe annuali:**	1.335,04	**Emissione proroga:**	13/06/2026

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

IL CONTRAENTE

IL GARANTE
FINANZIARIA ROMANA SPA

GUENDALINA SPERA

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 13/06/2025 in ROMA

SPAZIO RISERVATO ALLA STAZIONE APPALTANTE

Il presente atto è stato originato e prodotto in via informatica da Finanziaria Romana S.p.A. . Costituisce quindi documento originale valido e rilevante in quanto generato con le modalità previste dall'art. dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 235/2010 e succ. mod. e int.. Tramite il nostro sito (http://www.finanziariaromana.it/) è possibile verificare l'autenticità della firma digitale apposta sull'atto, digitando nell'apposito campo il seguente codice di verifica :

1749818411575